

N. 02747/2008 REG.SEN.
N. 01650/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

NEW SYSTEM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., corrente in Marsala in via Stefano Bilardello n. 74, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore sig. Amato Pietro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Di Pasquale e Salvatore Giacalone, con domicilio eletto presso lo studio del prof. avv. Claudio Dal Piaz in Torino, via S. Agostino, 12;

contro

- il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
- il COMANDO GENERALE GUARDIA FINANZA, in persona del Comandante pro tempore;
- il REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE GUARDIA FINANZA, in persona del Comandante pro tempore;

nei confronti di

- IMPRESA SE.DE.CO. SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- IMPRESA CARLO D'ANGELO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del 13.9.07, recato in seno al verbale di gara n. 156 di pari

data, che ha disposto in favore della Impresa SE.DE.CO., ancorchè si vertesse ormai nella fase solo orale del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'integrazione postuma della documentazione mancante, non prodotta nè con le prime, nè con le "seconde giustificazioni";

- del giudizio di congruità del 14.9.07, recato in seno al verbale di gara n. 160 di pari data, reso dalla stazione appaltante, in sede di verifica ex artt. 86-88 D.Lgs. n. 163/06, sulla offerta, legislativamente presunta anomala, presentata dalla Impresa SE.DE.CO.;

- del provvedimento del 14.9.07, recato in seno al verbale di gara n. 160 di pari data, di aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore della Impresa SE.DE.CO.;

- del provvedimento del 26.9.07, recato in seno al verbale di gara n. 165 di pari data, di mancata esclusione dalla gara della Impresa SE.DE.CO., per non avere compiutamente trasmesso, entro il prescritto termine perentorio di dieci giorni, la documentazione richiesta, ex art. 48 D.Lgs. n. 163/06, a comprova degli autodichiarati requisiti di partecipazione;

- del provvedimento del 26.9.2007, recato in seno al verbale di gara n. 165 di pari data, che ha disposto in favore della Impresa SE.DE.CO., ancorchè fosse decorso il termine perentorio di dieci giorni fissato dall'art. 48 D.Lgs. n. 163/06 per la comprova del possesso dei requisiti autodichiarati, la proroga del termine stesso e la integrazione postuma della documentazione mancante, poichè non tempestivamente trasmessa dalla concorrente;

- del provvedimento del 27.9.07, recato in seno al verbale di gara n. 166 di pari data, che ha ritenuto la completezza e la utile ammissibilità, omettendo di disporre l'esclusione dalla gara, della documentazione postuma prodotta dalla Impresa SE.DE.CO. in sede di controllo ex art. 48 D.Lgs. n. 163/06;

- del provvedimento del 27.9.07, recato in seno al verbale di gara n. 166 di pari data, di aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della Impresa SE.DE.CO.;

- del provvedimento del 26.9.07, recato in seno al verbale di gara n. 165 di pari data, di mancata esclusione dalla gara della Impresa Carlo D'Angelo per non avere trasmesso ovvero per non avere compiutamente trasmesso, entro il prescritto termine perentorio di dieci giorni, la documentazione richiesta, ex art. 48 D.Lgs. n. 163/06, a comprova degli autodichiarati requisiti di partecipazione;

- del provvedimento del 26.9.07, recato in seno al verbale di gara n. 165 di pari data, che ha disposto in favore della Impresa Carlo D'Angelo, ancorchè non fosse decorso il termine perentorio di dieci giorni fissato dall'art. 48 D.Lgs. n. 163/06 per la comprova del possesso dei requisiti autodichiarati, la proroga del termine stesso e la integrazione postuma della documentazione mancante, poichè non tempestivamente trasmessa dalla concorrente;

- del provvedimento, di cui si sconoscono gli estremi, che ha ritenuto la completezza e la utile ammissibilità, omettendo di disporre l'esclusione dalla gara, della documentazione postuma prodotta dalla Impresa Carlo D'Angelo, secondo graduata, in sede di controllo ex art. 48 D.Lgs. n. 163/06;

- del provvedimento finale, di cui si sconoscono gli estremi, di approvazione dei verbali e degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della Impresa SE.DE.CO.;

nonchè, a seguito di motivi aggiunti depositati in data 14 marzo 2008, per l'annullamento

- dei provvedimenti in atti di ammissione alla gara, di aggiudicazione dell'appalto e di mancata esclusione dalla gara ancora in sede di verifica ex art. 48 D.Lgs. n. 163/06 della Impresa SE.DE.CO., per l'accertato difetto del possesso del requisito della regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

nonchè, a seguito di motivi aggiunti depositati in data 24 aprile 2008, per l'annullamento, previa sospensione,

- del giudizio di congruità del 14.9.07, recato in seno al verbale di gara n. 160 di pari data, reso dalla stazione appaltante, in sede di verifica ex artt. 86-88 D.Lgs. n. 163/06, sulla offerta, legislativamente presunta anomala, presentata dalla Impresa SE.DE.CO.;

- del provvedimento del 14.9.07, recato in seno al verbale di gara n. 160 di pari data, di aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore della Impresa SE.DE.CO.;

- del provvedimento del 27.9.2007, recato in seno al verbale di gara n. 166 di pari data, di aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della Impresa SE.DE.CO.;

- del decreto del comandante dell'ente n. 261 dell'1.10.07 di approvazione degli atti e dei verbali di gara e dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della controinteressata Impresa SE.DE.CO.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/10/2008 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con bando pubblicato sulla G.U.C.F. in data 09.06.2007 e sulla G.U.R.I. n. 70 del 18.06.2007, il Comando Generale della Guardia di Finanza, IV Reparto-Ufficio approvvigionamenti indicava una gara a procedura aperta per l'aggiudicazione, secondo il criterio del prezzo più basso, dell'appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia e di igiene ambientale per le caserme del Corpo della Guardia di Finanza.

Il bando di gara suddivideva l'appalto in 25 lotti, il secondo dei quali relativo al reparto T.L.A. Piemonte e Valle d'Aosta della Guardia di Finanza – sezione acquisti, in relazione al quale l'importo mensile a base d'asta era pari ad € 43.465,00.

Nel corso della procedura di gara la commissione giudicatrice individuava, ai sensi dell'art. 86 del D.L.vo 2006 n. 163 la soglia di anomalia nella percentuale di ribasso del 22,71% e decideva, ai sensi dell'art. 86, comma 3, di valutare la congruità anche di altre offerte che, pur presentando un ribasso inferiore alla soglia di anomalia, apparivano comunque anormalmente basse. Tra queste erano comprese le offerte presentate dalla società New System Service S.c.a.r.l., dalla ditta Carlo D'angelo e dalla società Se.De.Co. Soc. Cooperativa, come risulta dal verbale di gara n. 149 del 20 agosto 2007.

Nella successiva seduta del 05.09.2007 (verbale n. 152) la Commissione giudicatrice riteneva non congrue le giustificazioni offerte dalle ditte sopra indicate e ne disponeva la convocazione ai sensi dell'art. 88, comma 4, del D.L.vo 2006 n. 163.

In particolare, in relazione alla posizione della ditta Se.De.Co., la commissione giudicatrice procedeva all'audizione del Presidente della società in data 13.09.2007 (verbale n. 156).

Successivamente, durante la seduta del 14.09.2007 (verbale n. 160), la Commissione giudicatrice esaminava la posizione della Se.De.Co. alla luce dei chiarimenti resi dal Presidente della società e dell'ulteriore documentazione fornita, quindi esprimeva un giudizio di complessiva affidabilità dell'offerta, decidendo di non proseguire l'esame delle altre offerte che presentavano percentuali di ribasso meno elevate di quella proposta dalla Se.De.Co. e disponeva l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore di quest'ultima ditta; al secondo posto si collocava la ditta individuale Carlo D'angelo e al terzo la società New System Service S.c.a.r.l..

Nella seduta del 26.09.2007 (verbale n. 165) la Commissione, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.L.vo 2006 n. 163 esaminava la documentazione presentata dalla Se.De.Co. e dalla ditta Carlo D'angelo ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, rilevando delle omissioni nella documentazione trasmessa.

Nella successiva seduta del 27.09.2007 (verbale n. 166) la Commissione giudicatrice visionava l'ulteriore documentazione prodotta dalla società Se.De.Co., rilevandone la completezza e la correttezza, quindi disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della medesima società Se.De.Co..

Con decreto n. 261 del 01.10.2007 il Comandante dell'Ente approvava l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della ditta Se.De.Co. S.c.a.r.l.

Ouindi in data 08.10.2007 (verbale n. 172) la Commissione giudicatrice

verificava la regolarità della documentazione prodotta dalla Se.De.Co. in relazione al requisito inerente al pagamento delle imposte e delle tasse.

Con ricorso notificato in data 07.12.2007 la società New System Service S.c.a.r.l. impugnava gli atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi:

1) "I. Violazione di legge: articoli 86, 87 e 88 D.L.vo 12.04.2006 n. 163; II. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei generali principi, immanenti ad ogni procedura concorsuale, della par condicio e del divieto di integrazione postuma della documentazione mancante. III. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di presupposto, del travisamento dei fatti e della illogicità manifesta".

In particolare, la ricorrente contesta che in sede di convocazione della ditta Se.De.Co. l'Amministrazione abbia consentito l'integrazione della documentazione già prodotta ai fini della verifica della congruità dell'offerta.

2) "IV. Violazione di legge: art. 3 L. 07.08.1990 n. 241: difetto assoluto di motivazione".

La ricorrente lamenta il difetto di motivazione della valutazione di congruità espressa dall'Amministrazione rispetto all'offerta della ditta Se.De.Co..

3) "V. Violazione di legge: art. 48 D.L.vo 12.04.2006 n. 163. VI. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e del difetto di presupposto. VII. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei generali principi, immanenti ad ogni procedura concorsuale, della par condicio e del divieto di integrazione postuma della documentazione mancante".

La ricorrente lamenta la violazione del termine di 10 giorni previsto dall'art. 48 del D.L.vo 2006 n. 163 per la dimostrazione, da parte dell'impresa Se.De.Co., del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando.

4) " IX. Violazione di legge: art. 48 D.L.vo 12.04.2006 n. 163. X. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e del difetto di presupposto. XI. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei generali principi, immanenti ad ogni procedura concorsuale, della par condicio e del divieto di integrazione postuma della documentazione mancante".

La ricorrente lamenta la violazione del termine di 10 giorni previsto dall'art. 48 del D.L.vo 2006 n. 163 per la dimostrazione, da parte dell'impresa individuale Carlo D'angelo, del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando.

Con atto datato 08.01.2008 si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e comunque per carenza di interesse, nonché l'infondatezza dei motivi proposti.

Con ordinanza n. 25/08 del 15.01.2008 il T.A.R. Piemonte, seconda sezione, respingeva l'istanza cautelare contenuta nel ricorso rilevandone l'irricevibilità per tardività. Con ordinanza del 26.02.2008 n. 985/2008 il Consiglio di Stato respingeva l'appello cautelare proposto dalla società New System Service S.c.a.r.l.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 03.03.2008 la ricorrente censurava i già impugnati provvedimenti "di ammissione alla gara, di aggiudicazione dell'appalto e di mancata esclusione dalla gara", relativi all'impresa Se.De.Co., deducendo il seguente motivo aggiunto:

1) "I. violazione di legge: art. 38 lett. g) e 48 D.L.vo 2066 n. 163 – punto III. 2. 1 lett. a) bando di gara. II. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto del presupposto e della illogicità manifesta".

In particolare la ricorrente lamenta la mancata esclusione dell'impresa Se.De.Co. per violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 19.04.2008 la ricorrente censurava ulteriormente gli atti già impugnati con il ricorso principale deducendo il seguente motivo:

1) "I. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto del presupposto e della illogicità e della irrazionalità manifesta. II. Violazione di legge: art. 1, commi 1 e 4, della L. 07.11.00 n. 327 – tabella ministeriale di settore determinativa del costo del lavoro. III. Violazione di legge: punto III. 2. 1 lett. d) bando di gara / punto III. 2.1 ult. Cpv. bando di gara / punto 5 ed allegate "schede 1-15" condizioni tecniche. IV. Violazione di legge: art. 3 L. 07.08.90 n. 241 – incongruità della motivazione".

La ricorrente contesta la valutazione di congruità espressa dalla stazione appaltante rispetto all'offerta dalla ditta Se.De.Co., con riferimento al calcolo del monte ore mensile necessario per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Con memoria datata 12.05.2008 l'Amministrazione eccepiva l'infondatezza dei motivi aggiunti dedotti dalla ricorrente.

Con memoria depositata il 03.10.2008 parte ricorrente contestava le eccezioni avversarie e insisteva per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 15.10.2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata, in quanto il ricorso risulta notificato tardivamente, ossia dopo il decorso di 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo.

Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che l'Amministrazione in data 01.10.2007 ha comunicato a mezzo fax alla società New System Service S.c.a.r.l. la nota n. 46885 datata 01.10.2007 del Comandante del Reparto Tecnico logistico-amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza avente il seguente contenuto: "Oggetto: gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizia e di igiene ambientale da effettuarsi presso le Caserme del Corpo ubicate nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Anno 2007/2008. Lotto 2. Notifica dell'aggiudicazione della procedura aperta. Spett.le New System Service S.c.a.r.l. Via Stefano Bilardello nr. 74 910025 Marsala (TP). Raccomandata A/R anticipata a mezzo fax 0923/712271.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 263/2006, si comunica che questo ente amministrativo ha proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta indicata in oggetto – Lotto 2 – all'impresa Se.De.Co. Società Cooperativa a r.l. con sede a Udine, via Baldasseria Bassa nr. 305. La predetta impresa ha offerto un ribasso percentuale del 21,94% sul prezzo posto a base palese di gara. Il responsabile della presente fase sub-procedimentale è il Capo Ufficio Amministrazione di questo Reparto. La presente trattazione è affidata alla Sezione Acquisti di questo Reparto dove è possibile prendere visione degli atti".

L'avvenuta comunicazione a mezzo fax, alla società ricorrente, in data 01.10.2007, della nota citata risulta sia dal rapporto di trasmissione del fax prodotto dall'amministrazione (All. 1a alla relazione della stazione appaltante datata 07.05.2008), sia dal registro delle comunicazioni a mezzo fax prodotto dall'amministrazione resistente (doc. 10).

Tale circostanza è stata poi riconosciuta dal difensore della società ricorrente durante la camera di consiglio del 10.01.2008, nel cui verbale si legge "l'avvocato Giacalone riferisce che l'impresa sua assistita ha ricevuto il fax contenente comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione nella data indicata dall'Amministrazione".

In relazione a quest'ultimo profilo va rilevato che il difensore della parte ricorrente, nella memoria depositata in data 03.10.2008, dichiara di disconoscere l'affermazione riportata nel verbale di udienza camerale del 10.01.2008.

Si tratta di una deduzione del tutto irrilevante, atteso che il verbale di udienza è atto pubblico, pertanto ex art. 2700 c.c. fa piena prova fino a querela di falso anche delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza davanti al giudice, a prescindere dalla loro sottoscrizione e dalla circostanza che del verbale sia stata data lettura; pertanto, solo attraverso la presentazione della querela di falso, davanti all'organo giurisdizionale competente, è possibile superare l'efficacia probatoria - prova legale - propria del verbale di udienza (cfr. tra le tante Consiglio di stato, sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2054; Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 2007, n. 11785; Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3978; Cassazione civile, sez. lav., 03 settembre 2003, n. 12828).

Del resto, la comunicazione trasmessa a mezzo fax era tale da consentire alla società ricorrente la piena conoscenza dell'aggiudicazione in favore della

Se.De.Co, atteso che essa esplicita gli elementi identificativi, il contenuto del provvedimento di aggiudicazione, la società aggiudicataria, precisando, inoltre, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicataria medesima.

In proposito, vale ricordare che per giurisprudenza costante la piena conoscenza dell'atto lesivo, idonea a far decorrere il termine di impugnazione, si verifica nel momento in cui il soggetto interessato acquisisce la conoscenza dell'esistenza e degli elementi essenziali dell'atto, quali l'autorità emanante, il contenuto dispositivo e la sua capacità lesiva, non essendo invece necessario che il destinatario conosca l'atto in tutti i suoi elementi (cfr. ex plurimis C.d.S. sez. IV, 29.07.2008, n. 3750; C.d.S., sez. V, 10.03.2003 n. 1275), con la conseguenza che in queste ipotesi sull'interessato incombe l'onere dell'immediata impugnazione.

D'altro canto, il fax rappresenta uno strumento idoneo a garantire la trasmissione di un atto al destinatario e, quindi, la piena conoscenza conseguente alla trasmissione dell'atto medesimo.

In proposito, il Tribunale osserva, in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, che "il fax rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente. Tali modalità, garantite da protocolli universalmente accettati, indubbiamente ne fanno uno strumento idoneo a garantire l'effettività della comunicazione. In tal senso, infatti, si muove la normativa più recente (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3). Tanto è vero che "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale." (articolo 43, comma 6). Posto quindi che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche che un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova. Semmai la prova contraria può solo concernere la funzionalità dell'apparecchio ricevente; ma questa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio" (cfr. in tal senso C.d.S., sez. VI, 04.06.2007, n. 2951; C.d.S., sez. V, 24.4.2002, n. 2202; T.A.R. Lazio Roma, sez. III bis, 16.01.2008, n. 238; T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 07.02.2008, n. 197).

Ne deriva che se il legislatore non dispone diversamente o se il bando di gara non prescrive specifiche forme per le comunicazioni - richiedendo il mezzo

della ¹notifica o ¹della lettera raccomandata - anche l'amministrazione può utilizzare lo strumento del fax per le sue comunicazioni (cfr. in termini, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 25.03.2005, n. 555; T.A.R. Toscana, Sez. II, 12.05.2002, n. 826).

Tali considerazioni non sono superabili – come sostiene la ricorrente - mediante il richiamo al considerando n. 6 della Direttiva 2007/66/CE, dove si prevede che “quando la decisione di aggiudicazione è loro notificata, gli offerenti interessati dovrebbero ricevere le informazioni pertinenti, che sono loro indispensabili per presentare un ricorso efficace”, in quanto, da un lato, si tratta di una disposizione che non stabilisce un criterio cui correlare il decorso del termine di impugnazione, dall'altro, resta fermo che l'interessato qualora riceva informazioni ulteriori idonee ad evidenziare altri profili di illegittimità può utilizzare lo strumento del ricorso per motivi aggiunti.

Di conseguenza, nel caso di specie, in mancanza di norme della lex specialis tali da precludere l'utilizzo del fax come strumento di comunicazione, la stazione appaltante ha legittimamente comunicato alla ditta New System, a mezzo fax, l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto in favore della ditta Se.De.Co. e il contenuto di tale comunicazione consentiva al destinatario di acquisire la conoscenza dell'esistenza del provvedimento, del suo contenuto essenziale e del suo effetto lesivo, con conseguente decorrenza del termine di impugnazione.

Va, pertanto, ribadita l'irricevibilità del ricorso principale perché tardivo, in quanto la società ricorrente lo ha notificato in data 07.12.2007, ossia dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo, acquisita in data 01.10.2007 a mezzo della comunicazione inviata per fax dall'amministrazione.

L'irricevibilità dell'atto introduttivo del giudizio travolge anche i motivi aggiunti successivamente proposti dalla ricorrente.

In proposito vale osservare che mediante il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 03.03.2008, la ricorrente ha dedotto ulteriori censure avverso i “provvedimenti di ammissione alla gara, di aggiudicazione dell'appalto e di mancata esclusione dalla gara”, relativi all'impresa Se.De.Co., già impugnati con il ricorso introduttivo.

Parimenti, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 19.04.2008, la ricorrente ha impugnato gli stessi atti censurati con il ricorso introduttivo, deducendo ulteriori profili di illegittimità.

In definitiva, tutti i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente hanno ad oggetto atti già impugnati con il ricorso principale, avverso i quali vengono avanzate delle censure aggiuntive rispetto a quelle già proposte.

Trova allora applicazione il principio per il quale l'irricevibilità del ricorso introduttivo travolge i motivi aggiunti proposti avverso gli stessi atti già impugnati con il primo ricorso, atteso che tali motivi, non essendo diretti a

censurare altri provvedimenti, sono privi di autonomia e seguono, quindi, la sorte del ricorso principale.

In particolare, la tardività del ricorso principale comporta l'inammissibilità dei motivi aggiunti successivamente proposti, perché diretti a censurare provvedimenti ormai inoppugnabili.

In altre parole, nel caso di specie la ricorrente ha proposto motivi aggiunti in senso tradizionale, ossia avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, evidenziando dei vizi conosciuti in epoca successiva; pertanto, tali motivi non integrando un ricorso autonomo nella sostanza - come accade invece per i motivi aggiunti diretti a censurare ulteriori provvedimenti "adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, ex art. 21, comma 1, della legge 1971 n. 1034, come modificato dall'art. 1 della legge 2000 n. 205 - seguono la sorte del ricorso principale (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20.07.2006, n. 6130; T.A.R. Campania - Napoli, sez. VII, 19.06.2007, n. 6214; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. II, 17.01.2006 n. 69).

Va, pertanto, dichiarata l'irricevibilità del ricorso principale per tardività, nonché l'inammissibilità dei due ricorsi per motivi aggiunti, in quanto proposti avverso atti divenuti ormai inoppugnabili.

Sussistono giusti motivi, per la peculiarità della fattispecie e delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, seconda sezione, dichiara, secondo quanto esposto in motivazione:

- irricevibile il ricorso principale;
- inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Richard Goso, Referendario

Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO